



Ufficio Finanziario

COMUNE DI MILLESIMO
PROVINCIA DI SAVONA
Piazza Italia 2 - 17017 Millesimo (SV)
Tel. 019 564007 - Fax 019 5600463

Mail: ragioneria@comune.millesimo.sv.it



SERVIZIO FINANZIARIO

OGGETTO:

Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2025 (artt. 175, c. 8 e 193 del D. Lgs. n. 267/2000).
Relazione tecnico-finanziaria. Parere tecnico-contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs del 18.08.2000 n° 267.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

1. Premessa: L'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2025/2027 e del rendiconto 2024.

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 68 in data 30.07.2024, con la quale è stato deliberato il Documento Unico di Programmazione 2025-2027 ai fini della presentazione al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 170, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.23 in data 26.09.2024, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025-2027 presentato dalla Giunta;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 in data 30.12.2024, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2025-2027;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 in data 30.12.2024, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025 – 2026 – 2027;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 142 in data 30.12.2024, con la quale è stato deliberato il Piano Esecutivo di Gestione P.E.G. 2025-2027, annualità 2025;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 in data 28.02.2025, con la quale è stato approvato il piano annuale dei flussi di cassa per l'esercizio 2025 ai sensi art. 6 comma 1 del D.L. n. 155/2024;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 29 in data 20.03.2025, con la quale è stato deliberato il riaccertamento ordinario residui al 31.12.2024;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 20.03.2025, con la quale è stato deliberato la variazione di cassa al bilancio di previsione 2025 -2026 - 2027, annualità 2025;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 23.04.2025, con la quale è stato deliberato la variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2025 -2026 - 2027, annualità 2025;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 30.04.2025, con la quale è stato deliberato di prendere atto dell'adozione dell'aggiornamento del piano annuale dei flussi di cassa al 1^o trimestre 2025;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 02 del 30.04.2025, con la quale è stato approvato il rendiconto della gestione per l'esercizio 2024, ai sensi dell'art.227 del D.Lgs n° 267/2000;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 06 del 21.05.2025, con la quale è stata approvata la ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 23.04.2025, adottata ai sensi dell'art 175, comma 4, del D.lgs. n°267/2000, avente ad oggetto: variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2025/2027- esercizio 2025;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 07 del 21.05.2025, con la quale è stata approvata la variazione al bilancio di previsione 2025/2027 e l' applicazione dell'avanzo di amministrazione destinato agli investimenti;

Il rendiconto della gestione dell'esercizio 2024 si è chiuso con un risultato di amministrazione di € **1.383.337,84**, così composto:

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				1.070.780,00
RISCOSSIONI	(+)	1.228.951,19	5.181.765,83	6.410.717,02
PAGAMENTI	(-)	1.053.484,13	4.930.946,48	5.984.430,61
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			1.497.066,41
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			1.497.066,41
RESIDUI ATTIVI <i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>	(+)	726.305,23	763.932,56	1.490.237,79
RESIDUI PASSIVI	(-)	571.030,21	800.770,25	1.371.800,46
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾	(-)			59.033,90
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE ⁽¹⁾	(-)			173.132,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2024 (A)⁽²⁾	(=)			1.383.337,84

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2024:

Parte accantonata ⁽³⁾	
Fondo crediti di dubbia esigibilità	367.303,53
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013	



e successive modifiche e rifinanziamenti	38.094,70
Fondo perdite società partecipate	0,00
Fondo contezioso	0,00
Altri accantonamenti	215.483,97
Totale parte accantonata (B)	620.882,20
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	16.335,94
Vincoli derivanti da trasferimenti	110.748,65
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Altri vincoli	26.057,54
Totale parte vincolata (C)	153.142,13
Parte destinata agli investimenti	109.816,11
Totale parte destinata agli investimenti (D)	109.816,11
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	499.497,40
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁶⁾	

2) Salvaguardia degli equilibri di bilancio: quadro normativo di riferimento

L'art. 193 TUEL prevede che:

"1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui".

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo."

L'art. 175, c. 8, TUEL prevede che "mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio".

L'art. 111, c. 4-bis, del medesimo D.L. 17 marzo 2020, n. 18 dispone:

"4-bis. Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, determinato dall'anticipo delle attività previste nel relativo piano di rientro riguardanti maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi".

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico-finanziario, l'Ente deve attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui nonché della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

La ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio comunale si pone i seguenti obiettivi:

- Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

Non è invece più demandata alla salvaguardia degli equilibri la copertura del disavanzo di amministrazione accertato con l'approvazione del rendiconto, da effettuarsi contestualmente all'approvazione dello stesso (art. 188 TUEL).

L'art. 187 TUEL dispone:



"1. Il risultato d'amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati....

2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione al bilancio, per le finalità di seguito indicate:

a) per la copertura di debiti fuori bilancio;

b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;

c) per il finanziamento di spese d'investimento;

d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;

e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

3 bis L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per provvedimenti di riequilibrio di cui all'art. 193".

Riepilogando, ai sensi dell'art. 193, c. 3, TUEL, per la salvaguardia degli equilibri possono essere utilizzate per l'esercizio in corso e per i due successivi:

- le possibili economie di spesa e tutte le entrate, a eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione,
- i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale;
- in subordine, con la quota libera del risultato di amministrazione;
- le risorse derivanti dalla modifica tariffe e aliquote relative ai tributi di propria competenza;

2.1 – L'equilibrio di bilancio ai sensi della L. 30 dicembre 2018, n. 145

L'art. 1, c. 821, L. 30 dicembre 2018, n. 145 precisa quanto segue: "821. Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118."

In particolare, si rileva che i prospetti con l'elenco analitico delle risorse accantonate, vincolate e destinate agli investimenti rappresentate nel risultato presunto di amministrazione, introdotti dal D.M. 1° agosto 2019 all'allegato 4/1, D.Lgs. n. 118/2011, sono allegati obbligatoriamente al bilancio di previsione con decorrenza 2021, e comunque solo qualora esso preveda l'applicazione di avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio immediatamente precedente al primo anno del triennio di riferimento.

A tale proposito, Arconet è intervenuta chiarendo che: "(...) il risultato di competenza (w1) e l'equilibrio di bilancio (w2) sono stati individuati per rappresentare gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'equilibrio complessivo (w3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un risultato di competenza (w1) non negativo, gli enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (w2), che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio";

3) L'assestamento generale di bilancio

L'assestamento generale di bilancio, disciplinato dall'art. 175, c. 8, TUEL, deve essere approvato dal Consiglio Comunale entro il termine del 31 luglio di ciascun anno.

Il principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011 prevede che in occasione dell'assestamento generale di bilancio, oltre alla verifica di tutte le voci di entrata e di spesa, l'ente deve procedere, in particolare, a:

- verificare l'andamento delle coperture finanziarie dei lavori pubblici al fine di accertarne l'effettiva realizzazione e adottando gli eventuali provvedimenti in caso di modifica delle coperture finanziarie previste (punto 5.3.10);
- apportare le variazioni di bilancio necessarie per la regolarizzazione dei pagamenti effettuati dal tesoriere per azioni esecutive (punto 6.3);
- verificare la congruità del FCDE stanziato nel bilancio di previsione (punto 3.3), ai fini del suo adeguamento in base a quanto disposto nell'esempio n. 5, in considerazione del livello degli stanziamenti e degli accertamenti.

4) Le verifiche interne

Con nota del 04.06.2025 è stato richiesto ai Responsabili di Servizio di:

- segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l'equilibrio di bilancio, sia per quanto riguarda la gestione corrente, sia per quanto riguarda la gestione dei residui;
- segnalare l'eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i provvedimenti necessari all'eventuale riconoscimento di legittimità e alla copertura delle relative spese;
- verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell'andamento della gestione evidenziando la necessità delle conseguenti variazioni;

A seguito dei riscontri pervenuti da parte dei Responsabili dei Servizi e dell'attenta verifica delle poste di bilancio, nonché dei vincoli imposti dalla normativa preordinata, si procede nel modo che segue.

4.1) Equilibrio della gestione dei residui

Si mantengono i residui confermati a seguito del riaccertamento ordinario dei residui, di cui alla Delibera di Giunta Comunale n°32 del 19.03.2024.

4.2) Equilibrio della gestione di competenza

a) **Gestione corrente:** per quanto riguarda la gestione corrente, non si evidenziano situazioni di squilibrio; si rappresentano nello specchietto sottostante le maggiori e minori spese, e le maggiori e minori entrate, conseguenti alle variazioni segnalate dai Responsabili dei Servizi.

Maggiori spese coperte con maggiori entrate e minori spese

maggiore spesa	+ 221.940,83
minore spesa	- 45.905,47
saldo	+ 176.035,36
maggiore entrata	+ 222.486,33
minore entrata	- 46.450,97
saldo	+ 176.035,36

b) **Gestione in conto capitale:** per quanto riguarda la gestione in conto capitale, si evidenzia che i competenti uffici hanno proceduto a una puntuale verifica dei crono-programmi dei lavori pubblici e all'indicazione di nuovi interventi, da cui ne consegue:

1. una modifica degli stanziamenti di bilancio per la realizzazione di interventi la cui spesa complessiva ammonta a € 448.394,15, di cui € 77.394,15 coperta da avanzo destinato a

investimenti riferito alle precedenti gestioni, ed € 371.000,00 coperta da avanzo libero per nuovi investimenti.

Il prospetto allegato sotto la lettera A) contiene le variazioni, il quadro generale riassuntivo e gli equilibri di bilancio.

c) Organismi partecipati:

per la parte relativa agli organismi partecipati *non sono emerse* situazioni di criticità che possano comportare effetti negativi a carico del bilancio dell'Ente, tali per cui si renda necessario integrare gli accantonamenti richiesti dall'art. 21, D. Lgs. 175/2016;

4.3) Equilibrio nella gestione di cassa

Il fondo cassa alla data del 14/07/2024 ammonta a € 1.320.869,52 e risulta così movimentato:

Fondo cassa al 1° gennaio 2024	€. 1.497.066,41
Riscossioni Reversali emesse	€. 1.677.011,41
Reversali da regolarizzare	€. 708.062,06
Pagamenti Mandati emessi	€. 2.173.602,48
Mandati da regolarizzare	€. 387.667,88
 <i>Fondi vincolati</i>	 €. 266.001,79

Nel bilancio di previsione è stato iscritto un fondo di riserva di cassa ad oggi non utilizzato.

L'ente *non ha fatto ricorso* all'anticipazione di tesoreria.

4.4) Verifica dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità

L'art. 193 TUEL e il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, punto 4.3 ed esempio 5), in occasione della salvaguardia/assestamento impongono di verificare l'adeguatezza:

- dell'accantonamento al FCDE nel risultato di amministrazione, parametrato sui residui;
- dell'accantonamento al FCDE nel bilancio di previsione, in funzione degli stanziamenti e degli accertamenti di competenza del bilancio e dell'andamento delle riscossioni.

A tale riguardo, l'FCDE accantonato nel bilancio di previsione è stato adeguato ai nuovi stanziamenti previsti nella fase di salvaguardia degli equilibri e assestamento.

4.5) Debiti fuori bilancio (art. 194 TUEL)

L'art. 194 TUEL dispone che gli enti locali provvedano, in sede di verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell'ente, a riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, cc. 1, 2 e 3, TUEL nei limiti dell'utilità e arricchimento dell'ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza;

Rm

Si rileva in proposito che i responsabili hanno certificato l'inesistenza di debiti fuori bilancio;

5) Adozione provvedimenti di riequilibrio

Dato atto, ai sensi dell'art.175 comma 8 e art. 193 comma 2 del D.lgs 267/2000, del permanere degli equilibri di bilancio, si rileva pertanto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui.

5.1) Risultato di amministrazione

Il risultato di amministrazione accertato con il rendiconto dell'esercizio 2024, pari a € **1.383.337,84** è stato applicato al bilancio di previsione 2025/2027 nella misura pari a € 1.532,53 in fase di formazione di bilancio, a titolo di quota accantonata FAL, con delibera C.C. n° 7 del 21.05.2015 è stata applicata la somma pari a € 32.421,96 di avanzo destinato agli investimenti, in sede di assestamento si applica complessivamente la somma pari a € 564.056,26, come rappresentato dettagliatamente sul prospetto allegato sotto la lettera B). La tabella sotto riportata illustra la composizione del risultato di amministrazione e gli importi applicati sino alla data odierna, comprendenti la presente variazione, e gli importi disponibili.

Fondi	Importi iniziali	Importi applicati in precedenza		Importo applicato in sede di assestamento	Importo disponibile
Accantonati	620.882,20	1.532,53	parte corrente	86.077,55	533.272,12
Vincolati	153.142,13		parte corrente	19.950,78	133.191,35
Destinati Investimenti	109.816,11	32.421,96	parte capitale	77.394,15	-
Liberi	499.497,40		parte *corrente	9.633,88	118.863,52
			parte capitale	371.000,00	
TOTALE	1.383.337,84	33.954,49		564.056,36	785.326,99

*Quota dovuta alla Provincia e MIUR a titolo di riversamento TEFA anno 2020 e precedenti, confluita in avanzo libero anziché in avanzo vincolato.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

ESPRIME

Parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n° 267.

Millesimo , li 14 luglio 2025

